

LINEE GUIDA PROCEDURE ELETTORALI ASSEMBLEE CUS ANNO 2024

1. L'assemblea elettiva è indetta dal Consiglio Direttivo del C.U.S. almeno cinquanta giorni prima del suo svolgimento. Allo scopo di garantire la massima trasparenza e partecipazione alla competizione elettorale, l'indizione deve essere tempestivamente pubblicata sul sito internet del C.U.S. e affissa all'albo del C.U.S..
2. L'Assemblea elettiva è convocata dal Presidente, a norma di Statuto, entro quindici giorni dal suo svolgimento.
3. L'Ordine del giorno dell'Assemblea elettiva prevede l'elezione, nell'ordine, del Presidente del C.U.S., dei Componenti del Consiglio direttivo, del Presidente del Collegio dei Revisori, dei Componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori.
4. Ai soci non è consentita la possibilità di conferire delega per la partecipazione alle assemblee.
5. Tutti i candidati alle cariche elettive devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 5, comma 3, lettere b) e c) e comma 4 dello statuto del C.O.N.I.. All'esito del procedimento elettorale il Presidente del C.U.S. trasmette a FederCusi copia del proprio casellario giudiziario comprensivo di eventuali condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione.
6. Le candidature devono essere presentate trentacinque giorni prima della data prevista per l'Assemblea elettiva in prima convocazione e devono essere presentate in forma individuale.
7. Ogni candidato può presentare una sola candidatura. In caso contrario, le sue candidature saranno giudicate tutte inammissibili.
8. Il Consiglio Direttivo nomina la Commissione controllo candidature entro il termine di presentazione delle stesse.
9. La Commissione è formata da tre Soci che non siano stati nel corso dell'ultimo anno componenti degli organi elettivi e che si impegnino a non candidarsi.
10. La Commissione esamina le candidature pervenute entro i tre giorni successivi alla scadenza del termine per la loro presentazione e redige le liste elettorali.
11. Le liste elettorali vengono pubblicate con le modalità di cui al precedente punto 1 almeno trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea elettiva in prima convocazione.
12. Avverso l'ammissione o l'esclusione delle candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che ne abbiano interesse innanzi al Consiglio Direttivo entro sette giorni dalla pubblicazione, a pena di inammissibilità. I reclami sono decisi entro tre giorni e si provvede immediatamente alla pubblicazione delle liste elettorali definitive.
13. Prima dell'avvio dei lavori, secondo l'ordine del giorno, l'Assemblea provvede a nominare il Presidente e il Segretario tra quanti non siano candidati.
14. Le votazioni nell'assemblea elettiva avvengono tutte a scrutinio segreto.
15. Il Presidente dell'Assemblea elettiva garantisce che il voto sia espresso in modo segreto e personale, nelle modalità che l'Assemblea intende adottare.
16. Il Presidente del C.U.S. viene eletto a maggioranza anche relativa dei voti espressi.
17. Nell'ipotesi in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza di cui al precedente punto 16, si procederà al ballottaggio tra i candidati che hanno raggiunto lo stesso maggior numero di voti.
18. L'elezione del Consiglio Direttivo avviene secondo il sistema uninominale per cui ogni votante, mediante scheda segreta, esprime la propria preferenza per un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere; risultano eletti i candidati che hanno riportato più voti.
19. In caso di necessità si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato lo stesso maggior numero di voti.
20. Il Presidente del Collegio dei revisori viene eletto a maggioranza dei voti espressi.

21. Nell'ipotesi in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza dei voti espressi si procederà al ballottaggio tra i candidati che hanno raggiunto lo stesso maggior numero di voti.
22. L'elezione del Collegio dei Revisori avviene secondo il sistema uninominale per cui ogni votante, mediante scheda segreta, esprime al massimo quattro preferenze.
23. In caso di necessità si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato un ugual maggior numero di voti.
24. Risultano eletti componenti effettivi i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. Risultano eletti a membri supplenti i candidati che abbiano il terzo e il quarto maggior numero di voti a condizione che almeno uno dei quattro sia iscritto nel Registro dei revisori legali. Per questa ragione, nell'ipotesi in cui i primi tre classificati non siano iscritti nel Registro dei revisori legali si procederà allo scorrimento della graduatoria fino al primo degli iscritti nel Registro dei Revisori legali. Nell'ulteriore ipotesi in cui non siano presenti candidati iscritti nel Registro dei Revisori legali, potrà essere eletto solo un supplente e si dovrà procedere all'integrazione dei componenti supplenti a norma di Statuto.
25. Il Presidente del C.U.S. entro tre giorni dalla conclusione dell'Assemblea elettiva, dà notizia dei risultati elettorali tramite pubblicazione sul sito del CUS e secondo le modalità di cui al precedente punto 1.